

**C.P. n. 27 / 2022 -1 ZADEMA S.R.L.**



**Tribunale di Roma**

**Sezione XIV**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6/12/22;

visto il ricorso depositato il 27/10/22 dalla Zadema S.R.L., con il quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 54 CCI o, in via residuale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che venisse ordinato all'INPS il rilascio in suo favore del DURC, documento indispensabile per ottenere il pagamento di corrispettivi maturati nell'esecuzione di contratti di appalto o subappalto già conclusi e per poterne concludere dei nuovi;

visto il provvedimento emesso il 4/11/22 inaudita altera parte, con il quale è stato ordinato all'INPS l'immediato rilascio del DURC alla Zadema S.R.L.;

vista la memoria difensiva depositata dall'INPS, che ha eccepito diversi profili di inammissibilità delle domande proposte dalla Zadema e ne ha chiesto comunque il rigetto, previa revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte;

rilevato che, con decreto depositato il 10/10/22, il Tribunale ha concesso termine alla ricorrente fino al 5/12/22, ai sensi dell'art. 44 CCII, per il deposito della proposta di concordato con il piano e la documentazione indicata nella stessa norma e, in data 24/10/22, ha emesso decreto di conferma delle misure protettive, specificando che dalla data della



pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della istante e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, dalla stessa data, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

che, come già osservato nel provvedimento del 4/11/22, ai sensi dell'art. 54 CCII, primo comma, il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel corso dei relativi procedimenti già instaurati;

che la possibilità di emettere misure cautelari finalizzate all'attuazione delle sentenze di omologazione diverse dalle misure protettive non è prevista per le ipotesi di presentazione della domanda prenotativa – con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano e gli accordi, nel termine assegnato dal giudice – prevista dal quarto comma dello stesso art. 54;

che il detto quarto comma, infatti, si riferisce esclusivamente alle misure protettive – già emesse nel caso di specie – di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'art. 54 e la mancata previsione dell'emissione di ulteriori misure cautelari si giustifica con l'assenza, in tale fase, di una proposta e di un piano la cui possibilità di attuazione costituisce oggetto della valutazione in ordine al requisito della strumentalità proprio di ogni misura cautelare;



che la richiesta formulata ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, pertanto, non può trovare accoglimento;

che, con riguardo alla richiesta subordinata formulata dalla ricorrente diretta ad ordinare all'INPS il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al fine di tutelare in via di urgenza il suo diritto di ottenere la consegna del detto documento, appare necessario, in ossequio al principio di nomofilachia delle pronunce della Corte di Cassazione, conformarsi all'orientamento, richiamato dalla resistente, recentemente espresso dalla Suprema Corte, superando i precedenti della giurisprudenza di merito di segno contrario, secondo il quale il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E , la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare, revocare o sostituire il provvedimento amministrativo (Cass. Civ. n. 5825/21);

che, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, deve dunque ritenersi precluso al giudice ordinario emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna del DURC e deve, pertanto,



ritenersi inesistente il presupposto della probabile fondatezza della domanda che la ricorrente intende far valere nel merito;  
che il provvedimento emesso inaudita altera parte deve quindi essere revocato e il ricorso deve essere respinto, con integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali riguardanti la materia trattata;

**P.Q.M.**

revoca il provvedimento emesso inaudita altera parte il 4/11/22 e respinge il ricorso proposto dalla Zadema S.R.L.; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 19/12/22.

Il Giudice

Stefano Cardinali

